

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2024**  
**599/2024/R/COM**

**AGGIORNAMENTO, DAL 1 GENNAIO 2025, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. DISPOSIZIONI IN MERITO AL TIVG E ALLE COMPONENTI RTTG. MODIFICHE AL TIPPI**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1322<sup>a</sup> riunione del 27 dicembre 2024

### **VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116/14 e sue successive modificazioni (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito: decreto-legge 50/22);
- il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, 191/24 (di seguito: decreto-legge 153/24);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 570/2019/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2022, 188/2022/com, e s.m.i. (di seguito: deliberazione 188/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 404/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 404/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 735/2022/R/com (di seguito: deliberazione 735/2022/R/com);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), approvato con la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 24 gennaio 2023, 13/2023/R/com (di seguito: deliberazione 13/2023/R/com);
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT) (RTTG 2024-2027), approvato con deliberazione 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas (di seguito: RTTG);
- il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com” (di seguito: TIVG);
- il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita di energia elettrica di ultima istanza” approvato con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel;
- il “Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)”, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIPPI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 619/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 619/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 622/2023/R/com (di seguito: deliberazione 622/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 633/2023/R/com (di seguito: deliberazione 633/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 20 febbraio 2024, 45/2024/R/com (di seguito: deliberazione 45/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2024, 113/2024/R/com (di seguito: deliberazione 113/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2024, 132/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 132/2024/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2024, 182/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 182/2024/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2024, 231/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 231/2024/R/gas) di avvio di procedimento per l’ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. II, nn. 10185/2023, 10293/2023,

- 10294/2023, 10295/2023 E 1450/2024 in materia di tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2024, 263/2024/R/com (di seguito: deliberazione 263/2024/R/com);
  - la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2024, 306/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 306/2024/R/eel);
  - la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 343/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 343/2024/R/eel);
  - la deliberazione dell’Autorità 17 settembre 2024, 364/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 364/2024/R/gas);
  - la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2024, 384/2024/R/com (di seguito: deliberazione 384/2024/R/com);
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 579/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 579/2024/R/eel);
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 585/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 585/2024/R/eel);
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 22 ottobre 2024, 427/2024/R/gas;
  - la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 49982 dell’11 dicembre 2024 (prot. Autorità 86682 del 12 dicembre 2024);
  - la comunicazione del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) prot. 69302 del 18 dicembre 2024 (prot. Autorità 88188 del 19 dicembre 2024) (di seguito: comunicazione 18 dicembre 2024).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la comunicazione congiunta 18 dicembre 2024, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all’andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 dicembre 2025;
- l’andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione presso la Cassa nel corso degli ultimi mesi del 2024 e nel 2025, rispetto alle previsioni dei precedenti aggiornamenti, risulta migliorato per effetto della recente disposizione di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 153/24, che ha previsto che la restituzione da parte del GSE del prestito infruttifero di cui all’articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 50/22 debba avvenire entro il 10 dicembre 2027;
- in particolare, i profili di criticità per il settore gas in relazione alle partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza, più volte evidenziati in sede dei precedenti aggiornamenti tariffari, risultano nel medio periodo rientrati come conseguenza della disposizione di cui al precedente punto;
- la situazione dei singoli conti di gestione risulta invece differenziata, come esposto nei punti successivi.

**CONSIDERATO CHE:**

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- gli oneri in capo al conto di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI (di seguito: conto  $A_{SOS}$ ) previsti nel 2025 risultano significativamente superiori al gettito della componente  $A_{SOS}$  previsto per il medesimo anno alle aliquote attuali, per effetto:
  - degli oneri previsti per la remunerazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biocombustibili (*cf*r deliberazioni 132/2024/R/eel e 306/2024/R/eel);
  - delle agevolazioni delle imprese a forte consumo di energia, negli anni 2024 e 2025, per l'entrata di numerose nuove aziende alla sessione suppletiva dell'anno 2024 (*cf*r deliberazione 343/2024/R/eel);
- il livello generale della liquidità presso Cassa, nonché quello del medesimo conto  $A_{SOS}$ , consente, tuttavia, di lasciare invariata l'aliquota della componente tariffaria  $A_{SOS}$  ancora per qualche trimestre;
- il gettito dell'elemento  $A_{4RIM}$  della componente tariffaria  $A_{RIM}$ , che alimenta il conto di cui al comma 10.1, lettera c), del TIPPI, alle aliquote attuali, consente di risanare il conto alimentato dal medesimo elemento; e che tale livello può, pertanto, essere rivisto al ribasso per l'anno 2025;
- il gettito dell'elemento  $A_{SRIM}$  della componente tariffaria  $A_{RIM}$ , che alimenta il conto di cui al comma 10.1, lettera o), del TIPPI (di seguito: conto  $A_S$ ), risulta superiore agli oneri stimati in relazione alla compensazione della spesa per la fornitura elettrica sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico e disagio fisico (di seguito: *bonus* elettrico) per l'anno 2025; e che il conto  $A_S$ , inoltre, presenta una buona liquidità;
- gli oneri relativi al meccanismo dei certificati bianchi, in capo al conto di cui al comma 10.1, lettera h), del TIPPI (di seguito: conto UC7) e al conto di cui al comma 74.1, lettera a), della RTDG (di seguito conto RE/RET), in relazione agli obiettivi di risparmio energetico dall'anno 2025, non sono ancora stati stabiliti dal Governo;
- tuttavia, l'attuale liquidità in capo al conto UC7 appare più che sufficiente a coprire gli oneri che ragionevolmente potranno essere imputati al conto durante l'anno 2025;
- si prevede anche che i conti alimentati dagli elementi  $A_{5RIM}$  e  $A_{uc4RIM}$  accumulino, alle aliquote attuali, più risorse di quanto necessario.

**CONSIDERATO CHE:**

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con le deliberazioni 585/2024/R/eel e 579/2024/R/eel l'Autorità ha aggiornato i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per gli utenti domestici e non domestici per l'anno 2025;
- tali corrispettivi sono stati aggiornati, tra l'altro, sulla base dei volumi di servizio attesi per l'anno 2025;

- il comma 3.9 del TIPPI prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria  $A_{SOS}$  sono definite come combinazione lineare di:
  - a) aliquote definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo ( $K_{OGSOS}$ ), uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 25% del gettito complessivo;
  - b) un'aliquota indifferenziata per kWh prelevato e uniforme per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 75% del gettito complessivo;
- il comma 3.10 del TIPPI prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria  $A_{RIM}$  sono definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo ( $K_{OGRIM}$ ), uguale per tutte le tipologie di utenti;
- con la comunicazione 18 dicembre 2024 il GSE ha anche aggiornato i consuntivi e le previsioni dei benefici economici derivanti dall'articolo 23 del decreto-legge 91/14 per gli anni 2015- 2025;
- dall'aggiornamento di cui al precedente punto risulta che gli sconti riconosciuti con l'elemento (negativo)  $A_{91/14SOS}$  della componente tariffaria  $A_{SOS}$  negli anni 2015 – 2024 hanno già anticipato anche la parte di risparmio prevista per l'anno 2025.

**CONSIDERATO CHE:**

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- il conto di cui al comma 74.1, lettera c), della RTDG, alimentato dalla componente UG1 (perequazione distribuzione gas), nonostante il significativo aumento dell'aliquota deciso nel I trimestre 2024, è previsto ancora in sofferenza in relazione a:
  - l'esborso previsto da Cassa per il conguaglio della perequazione dell'anno 2023 (previsto a fine 2024/inizio 2025);
  - lo squilibrio di perequazione stimato per l'anno 2024 (da erogare a fine 2025);
  - gli effetti del procedimento avviato con la deliberazione 231/2024/R/gas, in merito alla regolazione tariffaria per il servizio di distribuzione gas per gli anni 2020 – 2025;
- come già evidenziato, anche per il conto RE/RET, come per il conto UC7, sussistono numerose incertezze in merito agli oneri di competenza 2025 relativi al meccanismo dei TEE, non essendo noti gli obiettivi di risparmio energetico a partire dal medesimo anno;
- la situazione del conto RE/RET è meno positiva di quello del settore elettrico, in quanto su tale conto gravano già oneri significativi relativi ad altri meccanismi che per il 2025 sono stimati, da soli, pari al gettito delle due componenti che alimentano il conto nel medesimo anno;

- il comma 3.1 della deliberazione 263/2024/R/com prevede che, a partire dal 1 gennaio 2025, il valore della componente  $CRV^{ST}$  è fissato pari a 1,6000 centesimi di euro/smc;
- il comma 3.2 della deliberazione 263/2024/R/com prevede che, a partire dal 1 gennaio 2025, il valore della componente  $CRV^{BL}$  è fissato pari a 0,0000 centesimi di euro/smc;
- il comma 3.3 della deliberazione 263/2024/R/com prevede che, a partire dal 1 gennaio 2025, il valore della componente  $CRV^I$  è fissato pari a 0,6972 centesimi di euro/smc, di cui 0,0412 centesimi di euro/smc relativi alla sottocomponente  $CRV^{INN}$ ;
- il comma 3.4 della deliberazione 263/2024/R/com prevede che la quota parte del gettito della componente  $CRV^I$  relativa alla sottocomponente  $CRV^{INN}$  è destinata al Fondo per la sperimentazione di utilizzi innovativi delle reti gas, di cui al punto 2 della deliberazione 404/2022/R/gas.

**CONSIDERATO CHE:**

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- il TIVG definisce, tra l'altro, le condizioni economiche del servizio di tutela della vulnerabilità del gas naturale destinato, a decorrere dall'1 gennaio 2024, ai clienti domestici identificati come vulnerabili ai sensi della deliberazione 102/2023/R/com, nonché la disciplina dei servizi di ultima istanza;
- l'articolo 9, del TIVG prevede, in particolare:
  - al comma 9.1, che la componente  $QT_t$  relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: componente  $QT_t$ ), sia pari al valore di cui alla Tabella 3 inclusa nel medesimo provvedimento;
  - al comma 9.2, che la componente  $QT_t$  sia calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma degli elementi  $QT_{trasp}$ , a copertura dei costi tariffari del servizio di trasporto e del servizio di misura, e  $QT_{add}$ , a copertura delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto  $CRV^{FG}$ ,  $CRV^I$ ,  $CRV^{OS}$ ,  $CRV^{BL}$ ,  $CRV^{ST}$  e  $CRV^{CS}$ .

**CONSIDERATO CHE:**

IN RELAZIONE AI *BONUS* SOCIALI

- le modalità di aggiornamento e quantificazione del *bonus* elettrico e della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: *bonus* gas) (di seguito, anche: *bonus* sociali), disciplinate dagli Allegati A e D alla deliberazione 63/2021/R/com, prevedono che le compensazioni di spesa vengano calcolate una volta all'anno sulla base della migliore stima disponibile per la spesa attesa nei quattro trimestri successivi;

- ad alcuni dei nuclei familiari con un'attestazione ISEE relativa al 2023 superiore a 9.530 €, ma che li ha collocati nella classe d) definita all'articolo 2, comma 1, alla deliberazione 188/2022/R/com (come aggiornata dalla deliberazione 13/2023/R/com), spetta ancora l'erogazione di *bonus* sociali per il primo mese del 2025.

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 12.1 del TIPPI elenca le misure agevolative per gli impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, nonché gli oneri relativi, in capo al conto *Asos*;
- l'attuale testo del comma 12.1 risulta non aggiornato in merito alle ultime disposizioni normative, nonché alle più recenti deliberazioni dell'Autorità.

**RITENUTO NECESSARIO:**

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- adeguare tutte le aliquote degli elementi delle componenti tariffarie *Asos* e *ARIM* per tener conto dei volumi di servizio attesi per l'anno 2025 come definiti ai fini degli aggiornamenti tariffari previsti dalle deliberazioni 585/2024/R/eel e 579/2024/R/eel, nonché di quanto esposto nei punti successivi;
- annullare l'elemento *A<sub>91/14SOS</sub>* della componente tariffaria *Asos*;
- adeguare in diminuzione gli elementi *A<sub>4RIM</sub>* e *A<sub>SRIM</sub>* della componente tariffaria *ARIM*;
- annullare gli elementi *A<sub>5RIM</sub>*, *A<sub>uc4RIM</sub>* e *A<sub>uc7RIM</sub>* della componente tariffaria *ARIM*;
- in relazione agli utenti non domestici:
  - tener conto delle classi di agevolazione di cui al comma 2.3 dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel;
  - tener conto del livello complessivo delle tariffe di rete, dato dalla somma delle componenti TRAS, DIS e MIS, come aggiornate dalle deliberazioni 585/2024/R/eel e 579/2024/R/eel, e delle componenti UC3 e UC6, come aggiornate dal presente provvedimento;
- confermare tutti gli altri valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico.

**RITENUTO NECESSARIO:**

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- adeguare in aumento l'aliquota della componente tariffaria UG1;
- con riferimento alla componente *QT<sub>i</sub>*, di cui all'articolo 9, del TIVG, pubblicare tale valore comprensivo delle componenti *CRV<sup>FG</sup>*, *CRV<sup>I</sup>*, *CRV<sup>OS</sup>*, *CRV<sup>BL</sup>*, *CRV<sup>ST</sup>* e *CRV<sup>CS</sup>*, aggiornando la Tabella 3 del TIVG;
- ridefinire in aumento il valore della componente tariffaria RET a partire dal 1 luglio 2025;

- confermare tutti gli altri valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore gas.

#### IN RELAZIONE AI *BONUS* SOCIALI

- sia necessario procedere alla quantificazione dei *bonus* sociali 2025, sulla base delle modalità di calcolo indicate dalla deliberazione 63/2021/R/com;
- tale quantificazione debba riguarda le classi di agevolazione a), b) e c) definite dalla deliberazione 63/2021/R/com e, limitatamente al mese di gennaio 2025, anche la classe di agevolazione d) di cui all'articolo 2, comma 1, alla deliberazione 188/2022/R/com.

#### RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- aggiornare il testo del comma 12.1 del TIPPI

### **DELIBERA**

#### **Articolo 1**

##### *Componenti tariffarie relative al settore elettrico*

- 1.1 I valori della componente tariffaria  $A_{SOS}$  in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2025, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 1.2 I valori della componente tariffaria  $A_{SOS}$  in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2025, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nelle Tabelle 2, 3, 4 e 5, allegate al presente provvedimento.
- 1.3 I valori della componente tariffaria  $A_{RIM}$  in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2025 sono fissati come indicato nella Tabella 6, allegata al presente provvedimento.
- 1.4 I valori delle componenti tariffarie UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 633/2023/R/com, come modificata dalla deliberazione 45/2024/R/com, sono confermati.
- 1.5 I valori delle componenti tariffarie  $A_{SOS}$ ,  $A_{RIM}$ , UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2025, per il soggetto di cui al comma 36.1 del TIPPI, sono fissati come indicato nella Tabella 7, allegata al presente provvedimento.
- 1.6 Le percentuali di ripartizione della componente  $A_{RIM}$  di cui al comma 3.7 del TIPPI in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2025 sono:
  - 70,69% di  $A_{RIM}$  sul Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 10.1, lettera c), del TIPPI;



- 23,57% di  $A_{RIM}$  sul Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 10.1, lettera o), del TIPPI;
  - 5,74% di  $A_{RIM}$  sul Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 10.1, lettera q), del TIPPI.
- 1.7 Il 100% della componente  $A_{SOS}$  è da destinare al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI.

## **Articolo 2**

### *Componenti tariffarie relative al settore gas*

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RS e UG1, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2025, sono fissati come indicato nella Tabella 8, allegata al presente provvedimento.
- 2.2 I valori della componente tariffaria  $UG3$ , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024, di cui alla Tabella 8 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com, sono confermati.
- 2.3 I valori della componente tariffaria RE, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cui alla Tabella 11 allegata alla deliberazione 633/2023/R/com, come modificata dalla deliberazione 45/2024/R/com, sono confermati fino al 30 giugno 2025.
- 2.4 I valori della componente tariffaria GST, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2024, di cui alla Tabella 2 allegata alla deliberazione 384/2024/R/com, sono confermati.
- 2.5 I valori della componente tariffaria  $UG3_T$  in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024, di cui alla Tabella 9 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com, sono confermati.
- 2.6 I valori della componente tariffaria RET, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cui alla Tabella 14 allegata alla deliberazione 633/2023/R/com, come modificata dalla deliberazione 45/2024/R/com, sono confermati fino al 30 giugno 2025.
- 2.7 Il valore della componente  $CRV^{FG}$ , di cui al comma 3.5 della deliberazione 735/2022/R/com, è confermato.
- 2.8 Il valore della componente  $CRV^I$  in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2025 è pari a 0,6972 centesimi di euro/smc, di cui 0,0412 centesimi di euro/smc relativi alla sottocomponente  $CRV^{INN}$ , come previsto dal comma 3.3 della deliberazione 263/2024/R/com.
- 2.9 Il valore della componente  $CRV^{OS}$  e dell'elemento  $OS_{STUI}$  di cui al comma 2.9 della deliberazione 384/2024/R/com sono confermati fino al 31 marzo 2025.
- 2.10 Il valore della componente  $CRV^{BL}$  in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2025 è pari a 0,0000 centesimi di euro/smc, come previsto dal comma 3.2 della deliberazione 263/2024/R/com.
- 2.11 Il valore della componente  $CRV^{ST}$  in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2025 è pari a 1,6000 centesimi di euro/smc, come previsto dal comma 3.1 della deliberazione 263/2024/R/com.
- 2.12 Il valore della componente  $CRV^{CS}$ , di cui al comma 2.12 della deliberazione 113/2024/R/com, è confermato fino al 31 marzo 2025.

### Articolo 3

#### *Determinazione della componente $QT_t$ e modifiche al TIVG*

- 3.1 Con decorrenza 1 gennaio 2025, la Tabella 3 del TIVG è sostituita con la seguente tabella.

**Tabella n. 3 Componente  $QT_t$  di cui all'articolo 9**

Periodo di applicazione	euro/GJ
<i>Dal 1° gennaio 2025</i>	2,864460

### Articolo 4

#### *Bonus sociali per l'anno 2025*

- 4.1 I valori dell'ammontare delle compensazioni in vigore dal 1 gennaio 2025 per i clienti del settore elettrico e del settore gas in stato di disagio sono fissati come indicato di seguito:
- ai clienti del settore elettrico beneficiari di *bonus* sociale, appartenenti alle classi a) e b) dell'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, differenziati in base alle tipologie di cui alla Tabella 1 dell'Appendice 1 all'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, sia riconosciuto per il 2025 il *bonus* ordinario (indicato nel seguito come "CCE") nella misura stabilita dalla Tabella 9 allegata alla presente deliberazione;
  - ai clienti diretti e indiretti del settore gas beneficiari di *bonus* sociale, appartenenti alle classi a) e b) dell'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, differenziati in base alle tipologie di cui alla Tabella 3 dell'Appendice all'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, sia riconosciuto per il 2025 il *bonus* ordinario (indicato nel seguito come "CCG") nella misura stabilita dalla Tabella 10 allegata alla presente deliberazione;
  - ai beneficiari di *bonus* per disagio fisico, differenziati in base alle tipologie di cui alla Tabella 2 dell'Appendice 2 all'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com, sia riconosciuto per il 2025 il *bonus* ordinario (indicato nel seguito come "CCF") nella misura stabilita dalla Tabella 11 allegata alla presente deliberazione.
- 4.2 Ai clienti del settore elettrico e del settore gas con un'attestazione ISEE relativa al 2023 che li ha collocati nella classe d) definita all'articolo 2, comma 1, della deliberazione 188/2022/R/com, come aggiornata dalla deliberazione 13/2023/R/com, vengono riconosciuti *bonus* sociali nella misura stabilita dalla Tabella 9-bis e dalla Tabella 10-bis allegata alla presente deliberazione, riferite

rispettivamente al *bonus* sociale per i clienti elettrici e per i clienti gas in condizioni di disagio economico

## **Articolo 5**

### *Aggiornamenti con efficacia dal 1 luglio 2025*

- 5.1 A decorrere dal 1 luglio 2025, il valore della componente RET è fissato pari a 2,7320 centesimi di euro/smc.

## **Articolo 6**

### *Modifiche al TIPPI*

- 6.1 Al comma 1.1 del TIPPI, dopo la definizione di “decreto 10 luglio 2024” è aggiunta la seguente definizione:
- **decreto 23 luglio 2024** è il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 23 luglio 2024 n. 268, recante la disciplina del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore;
- 6.2 Al comma 1.1 del TIPPI, dopo la definizione di “deliberazione 619/2023/R/eel” sono aggiunte le seguenti definizioni:
- **deliberazione 132/2024/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2024, 132/2024/R/eel;
  - **deliberazione 306/2024/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2024, 360/2024/R/eel;
- 6.3 Al comma 12.1 del TIPPI, dopo la lettera bb), sono inserite le seguenti lettere:
- cc) i costi sostenuti dal Gestore dei servizi energetici e non coperti derivanti dall’applicazione dello strumento dei prezzi minimi garantiti agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomasse solide ai sensi della deliberazione 132/2024/R/eel;
- dd) i costi sostenuti dal Gestore dei servizi energetici e non coperti derivanti dall’applicazione dello strumento dei prezzi minimi garantiti agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili ai sensi della deliberazione 306/2024/R/eel;
- ee) ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del decreto 23 luglio 2024, le risorse necessarie all’attuazione dell’articolo 6 del decreto 23 luglio 2024.

## **Articolo 7**

### *Disposizioni finali*

- 7.1 Il TIPPI, come modificato dal presente provvedimento, è pubblicato sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

- 7.2 Il presente provvedimento e il TIVG, come modificato dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) ed entrano in vigore dal 1 gennaio 2025.

27 dicembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*